

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 13/11/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36664-il-carcere-perch>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il carcere: perché?

IL CARCERE : PERCHE' ?

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

*A Don Giuseppe Girelli
Fondatore in Ronco all' Adige della << Sesta Opera
visitare i carcerati >> e della << Casa San
Giuseppe >> per ex detenuti
nato al Cielo il 1° Maggio 1978*

1. Introduzione

E' eccessivamente sbrigativo e semplicistico assimilare tutte le correnti del Pensiero abolizionista. Hulsman si fonda su criteri meta-normativi cristiani, Mathiesen è materialista e progressista, Christie ha assimilato i Movimenti culturali libertari dei Paesi Nordici europei. Anche in Italia, l' abolizionismo istituzionale triestino è nato nel solco dell' ideologia della Psichiatria democratica e non è conciliabile con il riduzionismo penale, il cui manifesto-guida è PAVARINI (1984), che distingueva tra la segregazione e la rieducazione. BERNART DE CELIS & HULSMAN (2001) provengono dalla Giuspenalistica olandese di rango universitario. Essi, dopo decenni di lotte valoriali, giunsero all' oggettiva conclusione che << il sistema penale non funziona mai, salvo casi eccezionali ... il sapere scientifico passa sempre attraverso il vissuto collettivo e porta ad un non-senso del sistema penale >> . Hulsman, grazie ai primi elaboratori automatici degli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento, incrociò dati giuridici, criminologici e sociologici, ma il sistema computerizzato sentenziava, in tutti i casi e senza manipolazioni o forzature esterne, << nessuna pena >>. Secondo l' abolizionismo di Hulsman, il Diritto Penale è inutile, astratto e distingue puerilmente << i buoni >> ed << i cattivi >>, ovvero i << non controllabili >>, i <<nemici dell' armonia sociale, la gente a parte, gli anormali >> (BERNART DE CELIS & HULSMAN , *ibidem*). Hulsman ed i propri allievi moralizzano la pena della reclusione, poiché dev' essere sempre e comunque mantenuta la solidarietà umana verso coloro che la società reputa come scarti, avversari, ma che, in ogni caso, possono ancora auto-comprendere i propri errori ed emendarsi con grande dignità. Certamente, l' Autore in parola non è un idealista perso tra le nuvole. P.e., egli propone di de-criminalizzare la delinquenza comune, ma di tenere, nel contempo, la massima severità nei confronti dello white collar crime e della macro-criminalità organizzata internazionale. Anche in tema di prostituzione e tossicodipendenza, Hulsman non parla di legalizzazione, bensì di umanizzazione, comprensione simpatetica ed aiuto al / alla deviante. Siffatto criminologo non nega che esistono senza dubbio danni collettivi gravi, ciononostante, il reato è meglio definito con l' espressione << atteggiamento problematico >> , da esaminare caso singolo per caso singolo, attraverso vari modelli riparativi: quello punitivo tradizionale, ma anche quello compensativo, quello terapeutico o quello conciliativo, senza ipostatizzare né il carcere né la psichiatria né l' assistenzialismo onnipotente.

L' abolizionista maggiormente famoso rimane senz' altro il norvegese Christie, Docente presso l' Università di Oslo e Presidente del Consiglio scandinavo di Ricerca criminologica. CHRISTIE (2000) reputa che la Giuspenalistica occidentale abbia completamente fallito nelle sue due finalità tradizionali: correggere e prevenire. La correzione non esiste e forse non è mai esistita; anzi, il carcere è un luogo criminogeno in cui rabbia e desiderio di vendetta aumentano giorno dopo giorno. Anche la special-preventività è negata dal tasso di recidiva, il quale, come nel caso statunitense, aumenta parallelamente all' innalzamento della severità giurisdizionale e trattamentale. In tutte le proprie Pubblicazioni, Christie pone la massima attenzione a tre variabili perenni : la conoscenza, il potere e la vulnerabilità. Conoscere significa tollerare e comprendere, come accade

nei piccoli borghi rurali delle periferie europee. Detenere il potere comporta di dover infliggere professionalmente e con imparzialità castighi che, però, sono quasi sempre frutto di distorsioni mass-mediatiche influenzate dal malumore dell' opinione pubblica. Infine, rendere positivamente vulnerabile la Polizia e al Magistratura si traduce nell' introdurre l' Operatore all' interno del bene e del male di una comunità, come accadeva nella Norvegia dei primi decenni del Novecento, quando il Poliziotto del quartiere recava una familiarità utile ed affabile con tutti i residenti, integrati e non. A parere di Christie, le società contemporanee sono invece un Leviatano assetato di vendette collettive. In effetti, tutti gli Ordinamenti con sanzioni penali molto severe provocano, per paradosso, un aumento esponenziale della recidiva. Tale è il caso dell' attuale Federazione Russa, con più di 1.000.000 di reclusi. Oppure si ponga mente anche agli USA, che detengono ben 1.700.000 ristretti, il 20 % dei quali afro-americano o ispanico. Viceversa, i Penitenziari svedesi non gestiscono quasi mai più di 50 o 100 condannati. Anzi, in Svezia si crea financo un rapporto familiare tra reclusi e Polizia Penitenziaria. Un altro pessimo esempio, secondo Christie, è fornito dagli Stati Americani della zona Nord di New York, ove le assai pesanti pene comportano sovraffollamento carcerario, con spese totali per 1.500.000.000 Dollari, di cui 425.000.000 annui soltanto per il mantenimento alimentare e sanitario dei ristretti. In alcune Contee, si scontano molti mesi di carcere per una modica quantità di stupefacenti o per una banale rissa ingaggiata in stato di ebbrezza.

2. L' esperienza del Diritto Penitenziario statunitense

SIMON (2002), Docente statunitense di Berkeley, manifesta un' aspra critica nei confronti della Criminologia americana contemporanea, la quale ha cagionato fobie sociali, spese tributarie oltremodo elevate, ipertrofia del Diritto Penale e ha provocato pure << *la transizione da uno Stato sociale ad uno Stato penale ... con un Esecutivo più autoritario* >>. Persino a livello Macro-economico, almeno prima della crisi globale del 2008, il capitalismo, negli USA, ha massimizzato le speculazioni finanziarie, creando in tal modo esclusione sociale criminogena, precariato lavorativo ed assenza di valori umani nel nome dell' Economia. Anche dal punto di vista sociologico, il populismo penale è stato coniugato con una rabbiosa e vendicativa << *neutralizzazione del male* >> in danno di poveri, migranti, disagiati, lavavetri, occupanti di case abbandonate. Secondo SIMON (*ibidem*), il tessuto sociale deli USA si sta trasformando in una jungla spietata in cui ogni giorno i deboli sono combattuti dai forti con lo strumento distorto del carcere facile e della Giuspenalistica severa. Assai simile è il parere di WACQUANT (2002), che, commentando la situazione delle grandi città americane, parla di << *metropoli punitive riorganizzate* >>, nelle quale diviene punibile ogni pur minima contravvenzione all' Ordine ed alla Legalità, poiché << *bisogna ripulire le strade dai rifiuti sociali, creando nelle città un arcipelago oscuro e temibile di no-go-areas, percepito come brodo di coltura di una underclass i cui componenti anti-sociali minacciano il benessere fisico e morale del corpo urbano* >>. A cominciare dagli Anni Ottanta del Novecento, la Criminologia conservatrice americana iniziò a fondarsi sulla “ tolleranza zero “ nei confronti della micro-criminalità di periferia, dove persino un vetro rotto in un magazzino isolato ed abbandonato era assurdamente percepito alla stregua della costituzione di un potenziale covo per criminali, tossicodipendenti e prostitute.

SALAS (2008) reputa che anche in Europa, a cominciare dalla Francia, il malumore sociale ha trionfato grazie alla creaziione di una politica xenofoba, allarmistica ed ossessionata dal problema delle devianze criminali. COREY (2005) e BAUMAN (2004) concordano pienamente con SALAS (*ibidem*), sottolineando le nuove parole-chiave di quella Criminologia Penitenziaria occidentale perennemente a caccia dei colpevoli, degli stranieri e dei criminali. A parere di ELIACHEFF & SOULEZ-LARIVIERE (2008) non si può nascondere che, nel Diritto Penitenziario contemporaneo, la vittima è, o, viceversa, non è tale << *sulla base di ben selezionati requisiti di ordine sociale, economico, culturale ed etnico, che variano a seconda delle latitudini*>>. In buona sostanza, si sta assistendo, negli Anni Duemila, ad un nuovo razzismo ,

elegantemente vestito dal mantello formale del Diritto e delle Sociologie più o meno palesemente demagogiche.

GARAPON (2002) ha notato, sotto il profilo statistico, che, negli Stati Uniti d' America, il ruolo di vittima può appartenere quasi sempre ad individui di pelle bianca (i celebri w.a.s.p.) appartenenti al ceto medio, allorché << *tutti i gruppi stigmatizzati di partenza non hanno alcuna possibilità di accedere al ruolo di vittima* >>. Egualmente, DAL LAGO (1999) concorda ed asserisce che il non-cittadino, l' escluso, il non naturalizzato, il non integrato il tossicodipendente, l' alcoolista non assurgono mai al ruolo di vittima da tutelare, specialmente a livello televisivo, poiché << *non basta aver subito un torto o un danno per poter essere riconosciuti come vittime ... occorre innanzitutto entrare a far parte della categoria legittimata ad esserlo. L' uso strumentale della figura della vittima è uno degli aspetti centrali di questa nuova ideologia punitiva* >>. Tuttavia, la Civil Law del Continente europeo, compresa l' Italia, non è mai pienamente giunta ai livelli giustizialistici statunitensi, in tanto in quanto il Diritto Processuale Penale europeo ha mantenuto, in misura sufficiente, il concetto di terzietà del Magistrato, che, tendenzialmente, non diventa un giustiziere “ arma alla mano “ preposto a lottare senza quartiere contro il crimine per ricevere il consenso del popolo teledipendente e retorico. Soltanto BONOMI (2008) parla di << *populismo penale* >> nelle Regioni del Settentrione italiano, ove sarebbero presenti focolai ideologici definiti << *di matrice ultra-reazionaria* >>. Tale parere è condiviso da VERDE (2002). P.e., nell' Ordinamento italiano, nel 1990, i detenuti erano 25.931, nel 1991 salirono a 35.469 e nel 1992 raggiunsero la cifra di 47.316 unità. In totale, negli ultimi 10 anni, si è passati da 45 a 89 ristretti ogni 100.000 residenti. Come prevedibile, le categorie maggiormente penalizzate sono quelle del sottoproletariato giovanile metropolitano e dei tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Rimane il problema non facile di chi, come gli immigrati islamici integralisti, rifiuta l' integrazione auto-escludendosi socialmente e criminologicamente. L' augurio di chi redige è senz' altro che la Criminologia europea non raggiunga l' animalità e la spietatezza degli USA, la cui “ tolleranza zero “ ha negato ben duemila anni di valori umanitari cristiani.

3. Profili storici del Diritto Penitenziario occidentale

Nel Seicento, dopo decine di secoli, le punizioni corporali, l' esilio e la messa al bando furono affiancate, ancorché non radicalmente sostituite, dalle meno crudeli << *case d' internamento* >>, denominate << *hospitals* >> in Francia, << *Zuchthausen* >> nei Regni germanici, << *Tukthuys* >> in Olanda e << *correction House* >> nel Regno Unito (FOUCAULT 1961). Gli internati erano per lo più vagabondi, poveri ubriachi, mendicanti, disoccupati, gente senza fissa dimora. Le garanzie trattamentali erano inesistenti e ben lontane dagli odierni metodi accusatori e giuridicamente fondati con criteri di rango costituzionale. Nelle case di internamento, il lavoro era applicato senza tregua. Ad Amsterdam ed in Norvegia si producevano coloranti (SELLIN 1944), mentre in Francia, in Inghilterra e nell' attuale Germania venivano lavorati a maglia vestiti, berretti e calze (MATHIESEN 1977). Molti affermano o pensano che gli internati costuissero una redditizia manodopera gratuita, ma tali operai schiavizzati subivano comunque torture e punizioni fisiche. Anzi, le case di lavoro non producevano quasi mai grandi redditi, con l' eccezione di Amsterdam. Probabilmente, il lavoro ossessivo dei reclusi serviva per tentare di contrastare l' abitudine al vagabondaggio ozioso e molesto per la collettività.

Finalmente, tra il 1750 ed il 1825, anche in Scandinavia, si abbandonò l' idea della tortura e della tessitura a scopo punitivo e nacquero i primi veri e propri Penitenziari per gli infrattori del Diritto Penale codicisticamente inteso (MELOSSI & PAVARINI 1977). L' industria, tra il Settecento e l' Ottocento, non aveva bisogno di coloranti o pantaloni rattoppati ed il carcere iniziò a possedere il ruolo di ente di ri-educazione alla disciplina ed all' auto-controllo. Al nuovo capitalismo dell' Ottocento serviva il controllo della devianza e non lavori forzati inutili e meramente simbolici.

Negli Anni Ottanta del Novecento, iniziò il dramma, tutt' oggi assai attuale, del sovraffollamento carcerario e della reclusione “ facile “, non soltanto, come prevedibile, negli USA, nelle due Germanie, nel Regno Unito ed in Italia, ma anche in Ordinamenti tendenzialmente abolizionisti come la Finlandia, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia. Negli Stati Uniti d' America, il regime trattamentale è orribile. P.e., nell' Illinois e nel Maryland, i detenuti vengono disordinatamente collocati su brandine in seminterrati umidi e bui. In Italia, e pure nel Regno Unito ed in Germania, esistono strutture che ospitano più del doppio della capienza massima sostenibile. Un lieve sovraffollamento non si può nascondere nemmeno nel caso di Sistemi riduzionistici come quelli della Finlandia, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia. Nel caso finlandese, la crescita di ristretti è stata cagionata dalle nuove e più severe Norme sul furto e sulla guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, negli Anni Duemila, la cifra dei reclusi è tornata a scendere in Danimarca, in Svezia ed in Norvegia. Si ponga mente anche ai casi paradigmatici dell' Inghilterra e del Galles, ove, nel 1985, iniziò la costruzione di ben 16 nuovi Penitenziari, per una spesa faraonica di più di 500.000.000 di Sterline dell' epoca (SIM 1986). Persino nella moderata Norvegia di Christie, sono stati costruiti due nuovi Istituti di pena molto vasti e situati ad Oslo ed a Bredtveit e si tratta, tuttavia, di edifici reputati non idonei alla rieducazione ed alla riabilitazione. Trattasi di un preoccupante segnale neo-retribuzionista, che sta coinvolgendo anche la Germania unificata, l' Italia, la Svezia, l' Olanda e la Danimarca (DE HAAN 1986)i.

In tutta onestà scientifica, non si può e non si deve negare che, negli Anni Duemila, sono rinate, con nuovo vigore, Teorie neo-retribuzionistiche e populistiche. In buona sostanza, l' Occidente contemporaneo è querulomane e pone la propria incondizionata fiducia in un Diritto Penitenziario oltremodo severo e poco garantistico. A tal proposito, è emblematico il caso dell' Olanda, in cui è aumentato notevolmente il numero delle condanne a pene detentive intra-murarie di lunga durata (ROLSTON & TOMLINSON 1986). Persino nella libertaria e tollerante Norvegia, le Statistiche indicano un costante innalzamento della quantità delle incarcerazioni senza benefici esterni. In realtà, come ben dimostra l' esempio degli Ordinamenti scandinavi, compresa l' Islanda, non è aumentato il crimine, bensì è mutata la percezione sociale e criminologica delle devianze. Le televisioni, i Partiti politici ed i Governi creano allarmi e fobie sociali, recando alla richiesta popolare di sanzioni severe ed esemplari. P.e., in Norvegia, nel corso degli ultimi 10 o 15 anni circa, è cresciuta la cifra dei condannati per droghe, ma, a livello statistico, non si è verificato un concreto aumento delle devianze ad eziologia tossicomaniacale. Più precisamente, FALCK (1987) nota che la Magistratura norvegese non sanzionava, per Prassi, l' uso personale di cannabis fino ad un massimo tollerato di 5 grammi, allorquando, dal 1987, il possesso di soli 2 grammi di stupefacente provoca l' ingresso automatico in Penitenziario. Si tratta di un tipico caso di paura collettiva immotivata, in tanto in quanto, in Norvegia, di fatto, il consumo di cannabis non è per nulla aumentato. La verità, specialmente nel Nord dell' Europa, è che quotidiani, propagande elettorali e televisioni enfatizzano problemi criminologici inesistenti, creando o, comunque, ampliando senza misura, lo stereotipo del tossicodipendente o dell' alcooldipendente violento e meritevole del carcere nonché di ulteriori pene esemplari. A loro volta, i Magistrati e gli Organi del Potere Esecutivo si adeguano, volenti o nolenti, a tali dispercezioni mass-mediatiche, inasprendo il rigore e la severità del Diritto Penale, della Procedura Penale e del Diritto Penitenziario.

L' Occidente contemporaneo chiede uno Stato forte e deciso ed il carcere giustizialista sta tornando ad essere il luogo privilegiato per lo sfogo delle frustrazioni sociali. Si è tornati all' esaltazione ossessiva del concetto penalistico di << *uso legittimo della forza* >>. Altrettanto preoccupante è il fatto che, presso l' opinione pubblica, sono sempre più approvati tagli di spesa, ma, in tema di carcere, gli sprechi di denaro pubblico sono giustificati

4. Il non-senso del carcere inteso come punizione legittima

Sin dall' Ottocento, il Diritto Penitenziario discute senza tregua circa la vera utilità delle tre funzioni tradizionali che dovrebbe possedere il carcere in Occidente: la funzione punitiva, quella deterrente e quella rieducativa. Le risposte non sono mai definitive, a meno che si ammetta, con

tutta sincerità, che il carcere è un luogo del non-senso.

In epoca attuale, il detenuto, almeno nelle Teorie astratte dei Legislatori, deve passare, mese dopo mese, da una fase di restrizione più severa verso forme meno custodialistiche. Ma questo non è quasi mai realizzabile nei fatti.

Qualunque sia la risposta al << *perché ?* >> del carcere, quasi tutti gli Operatori sottolineano il ruolo fondamentale del lavoro nel percorso rieducativo del detenuto. In effetti, l' Art. 75 StGB, in Svizzera, impone e non propone il lavoro, che è un obbligo tassativo e non una facoltà eventualmente esercitabile da parte del ristretto. Tuttavia, come noto, a parte lodevoli eccezioni, come nel caso della Confederazione Elvetica, il lavoro carcerario non esiste oppure si limita ad attività simboliche più frustranti ed inutili dell' ozio. Anzi, nel Novecento, il mito del lavoro nei Penitenziari ha creato situazioni estreme, come in Unione Sovietica, ove il Gulag annientava il dissidente politico proprio grazie al lavoro massacrante e senza limiti temporali definiti. Fortunatamente, in Stati più democratici come la Francia, l' Italia o la Spagna, il ruolo del trinomio studio / lavoro / espiazione era inteso in modo più umano, senza idolatrare o ipostatizzare l' apparato statale di matrice punitiva.

Altrettanto fondamentale, eppur concretamente scarso, è il riduzionismo trattamentale messo in atto attraverso la collaborazione con il mondo esterno. Ovverosia i benefici extra- o semi-murari possiedono un' importanza assai elevata, ma anche altrettanto obliata a causa di un' osservazione personologica frettolosa e non del tutto tecnica.

Tutti gli Autori italo-fonici e franco-fonici della Criminologia contemporanea esaltano la *ratio* della << *smaterializzazione della pena* >>, che deve comprendere momenti rieducativi nel mondo esterno. A parere di FOUCAULT (1976), il modello panottico di Bentham è ormai superato, in tanto in quanto eccessivamente rigido. In Bentham non sono concepibili benefici fruibili all' esterno della struttura. Non esiste nemmeno un legame tra i detenuti ed il contesto imprenditoriale od artigianale del territorio. Nel carcere panottico, il potere dei dominanti sui dominati è eccessivo e retribuzionista. La reclusione non può essere ridotta ad un costante rapporto militaresco tra controllante e controllato, poiché tale rigore impedisce una rieducazione autenticamente interiorizzata. Anche l' italiano Giambattista Piranesi, nel lontano 1745, aveva immaginato una tipologia di Penitenziario segregante e disumana, nella quale l' edilizia penitenziaria creava volutamente spazi psico-temporali senza uscita. Questa è la *ratio* attuale del carcere negli USA, ove la sofferenza interiore è massimizzata al fine di neutralizzare la dignità umana del detenuto.

A prescindere, in ogni caso, da Bentham e da Piranesi, rimane comunque indubitabile che il carcere, a livello meta-temporale e meta-geografico, è e sarà il luogo istituzionale in cui l' Ordinamento viene legittimato a creare sofferenza. Del resto, come noto alla Medicina Penitenziaria, il detenuto, anche se isolato con moderazione, incorre pur sempre in tutta una serie di malattie tipiche.

In buona sostanza, è fuorviante l' opinione populistica secondo la quale bisognerebbe inasprire le condizioni trattamentali, poiché il carcere è, fattualmente e quotidianamente, una tortura legalizzata (<< *lui cercava di fare quanto più esercizio possibile durante il giorno, nella speranza di dormire di notte, ma non gli serviva a niente. La notte te ne accorgi che sei in prigione: la notte non c' è niente, nessun trucco ottico o illusione che ti salvino dalla nauseante limitatezza della cella. Impossibile eliminare il sapore della prigione, l' odore dell' uniforme della prigione, il fetore degli apparecchi igienici continuamente disinfettati, i rumori degli uomini reclusi .. doveva trattenere l' impulso a lanciarsi contro le sbarre coi pugni nudi, a spaccare il cranio ai suoi carcerieri* >> - LE CARRE 1985 -).

5. Conclusioni

Nella Dottrina europea di Diritto Penitenziario, si afferma, sin dall' Ottocento post-napoleonico, che la pena detentiva dev' essere sostituita da misure alternative che garantiscano i Principi fondamentali della rieducazione e della prevenzione, senza, tuttavia, calpestare la dignità umana dei reclusi. In Inghilterra, in Belgio, in Francia , in Italia ed in Svezia si ricorre, dall' inizio

del Novecento, alla sospensione della condanna, oppure alla sospensione dell' esecuzione della pena (come tradizionale nella Common Law). In Europa, sono stati adottati, specialmente per quanto attiene alle condanne dei minorenni, strumenti assai simili, come la condanna condizionale, la sospensione semplice (*sursis*) e la sospensione integrata da forme di assistenza e di controllo (*probation*). Un secondo apparato ancor più apertamente abolizionista è quello dei surrogati penali, come gli arresti domiciliari, l' ammonimento, ma soprattutto il lavoro di pubblica utilità. Quest' ultimo è frutto della lodevole iniziativa della Criminologia tedesca, norvegese e svizzera. Ad onor del vero, il lavoro di pubblica utilità è stato riscoperto, anche in Italia, soltanto negli Anni Duemila. Esso infatti, nel Novecento, rimase per molti decenni un' eccezione positiva in alcuni giuridicamente evoluti Länder della Germania, come la Sassonia, la Turingia, il Baden e la Prussia. In terzo luogo, l' Illuminismo francese dell' Ottocento propose di comminare una pena pecuniaria qualora la durata della detenzione sia troppo breve e, dunque, criminogena, non rieducativa ed eccessivamente frustrante. L' Ordinamento della Germania, tra il 1921 ed il 1924, fu il primo ad utilizzare in misura vasta e fruttuosa l' alternativa della << *Geldbüsse* >>. Purtroppo, negli Anni Ottanta del Novecento, si è verificata la tendenza ad abbandonare le tre summenzionate alternative penitenziarie riduzionistiche in favore della pena detentiva breve. La *ratio*, proveniente dagli USA, è quella dello *sharp-shock-system*, ovverosia taluni reputano special-preventiva e non criminogena l' esperienza del carcere per pochi giorni o per pochi mesi. Fortunatamente, oggi prevalgono, nelle scelte legislative occidentali, le sanzioni extra-murarie, come nel caso del sempre più diffuso strumento sostitutivo del lavoro di pubblica utilità.

Senza dubbio, l' abolizionismo rimane la via privilegiata per cercare alternative concrete al carcere. All' inizio, i primi abolizionisti erano costituiti da gruppi di ex detenuti, familiari di reclusi, gruppi di ispirazione politica e religiosa. Negli USA, l' abolizionismo possiede radici morali e deontologiche nate nel solco della lotta al razzismo da parte delle Confessioni Cristiane statunitensi degli Anni Cinquanta del Novecento. Viceversa, in Europa, gli abolizionisti ed i riduzionisti partono da presupposti criminologici di matrice scientifica, non morale. Christie, sin dalle prime Pubblicazioni, indica come troppo facile e, per di più, inutile infliggere dolore all' infrattore penale. Il citato Docente di Oslo ha statisticamente acclarato che la maggior parte dei Pretori norvegesi non ha mai visitato un Penitenziario. E' parimenti nota la passione giovanile di Christie per le comiche teatrali nelle quali si motteggiano Magistrati assonnati e ridicoli alle prese con problemi giudiziari senza senso. In effetti, anche dal punto di vista della Filosofia del Diritto l' Ordinamento Penitenziario si è oggi ormai ridotto ad un cumulo di antinomie e lacune, giacché il << *reato* >> giuridicamente inteso altro non è che un << *conflitto* >> personale o collettivo. L' unica forma autentica di reato penalmente rilevante, a parere di Christie, è la grande criminalità organizzata, la quale, comunque, almeno nella pacifica Norvegia, non lede gli interessi dei singoli consociati. Anche sotto il profilo della Vittimologia, di solito la Procedura Penale ignora i drammi umani ed interiori della Parte Lesa e persino il dolore viene giuridificato senza lasciare spazio ad un' eventuale mediazione, specialmente nella fattispecie del Diritto Penale minorile. L' abolizionismo scandinavo richiede di sostituire la giustizia istituzionalizzata con una giustizia partecipativa, nella quale vittima e reo si possano incontrare e discutere senza l' intervento tecnico di un Magistrato. Anzi, CHRISTIE (1985) giunge al punto di asserire << *diamo vita a degli organismi di riconciliazione ... cambiamo tutti i componenti [della Magistratura , ndr]. Ricordiamoci alcune delle lezioni fondamentali che ci hanno impartito i vecchi addetti ai lavori: rendiamoli vulnerabili [i Magistrati, ndr], non concediamo loro potere, non lasciamo che si trasformino in esperti, non lasciamo che tra noi e loro si crei distanza >>*

B I B L I O G R A F I A

- BAUMAN**, *Amore liquido*, Edizioni Laterza, Bari, 2004
- BERNART DE CELIS & HULSMAN**, *Pene perdute, il sistema penale messo in discussione*, Edizioni Colibri, Torino, 2001
- BONOMI**, *Il rancore*, Feltrinelli, Milano, 2008
- CHRISTIE**, *Stati pericolosi*, Appendice a **BROWN & PRATT**, *Dangerous Offenders*, London, 2000
- idem** *Abolire le pene ? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino, 1985
- COREY**, *Paura. La politica del dominio*, Edizioni dell' Università Bocconi, 2005
- DAL LAGO**, *Non persone*, Feltrinelli, Milano, 1999
- DE HAAN**, *Explaining Expansion: the Dutch Case*, in **ROLSTON & TOMLINSON**, *The Expansion of European Prison Systems*, The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology, 7), Belfast, 1986
- ELIACHEFF & SOULEZ-LARIVIERE**, *Il tempo delle vittime*, Edizioni Salani, 2008
- FALCK**, *Den problematiske kriminalitetsutviklingen*, in **STORDRANGE**, *Forbrytelse og straff*, Universitetforlaget, Oslo, 1987
- FOUCAULT**, *Histoire de la folie à l' age classique*, Gallimard, Paris, 1961 (traduzione italiana Storia della follia, Rizzoli, Milano, 1963)
- idem** *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976
- GARAPON**, *Des crimes qu' on ne peut ni punir ni pardonner*, Odile Jacob, 2002
- LE CARRE**, *La spia che venne dal freddo*, Mondadori, Milano, 1985
- MATHIESEN**, *Relt og samfunn*, Pax, Oslo, 1977
- MELOSSI & PAVARINI**, *Il carcere e la fabbrica*, Il Mulino, Bologna, 1977
- PAVARINI**, introduzione ad *Abolire le pene ?*, **CHRISTIE**, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1984
- ROLSTON & TOMLINSON**, *The Expansion of European Prison Systems*, The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology , 7), Belfast, 1986
- SALAS**, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hacette, 2008
- SELLIN**, *Pioneering in Penology. The Amsterdam Houses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Univesity of Pensylvania Press, Philadelphia, 1944

SIM, *Working for the Clampdown: Prison and Politics in England and Wales*, in ROLSTON & TOMLINSON, *The Expansion of European Prison Systems*, The European Group for the Study of Deviance and Social Control (Working Papers in European Criminology, 7), Belfast, 1986

SIMON, *Il governo della paura*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008

VERDE, *Massima sicurezza*, Odradek, 2002

WACQUANT, *Simbiosi mortale*, Ombre Corte, 2002

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com